Allegato 1

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Delirium Amoris APS

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costitutiva fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: **Delirium Amoris APS**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Bologna (BO) alla Via Giuseppe Martucci, 6. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e ss.mm.ii. come infra riportate, sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. e ha come scopo primario la promozione, la valorizzazione, la tutela e la diffusione della cultura della musica antica.

Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, il dibattito, la tutela, la ricerca, la formazione e l'aggiornamento culturale riguardo la musica antica, inclusa la formazione e la tutela di figure professionali che orbitano intorno ad essa.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, per il raggiungimento dei suoi fini svolgerà a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- attività ludica, ricreativa, culturale ed artistica, anche con finalità educative, relativa alla musica antica e classica;
- conservazione e mantenimento della cultura della musica antica e classica;
- promozione, collaborazione e/o accordi e/o convenzioni con festival o con associazioni culturali e sociali od altri organismi ed enti pubblici e con privati volte alla promozione, divulgazione, sviluppo e fruizione della cultura della musica antica e classica;
- eventi a fini promozionali, divulgativi, ludici o ricreativi, anche mediante supporto a terzi associati nella ideazione e realizzazione degli stessi, nella predisposizione di contratti in generale compresi anche quelli di sponsorizzazione fra enti, privati ed aziende.
- Ideazione e/o gestione e/o realizzazione di percorsi, laboratori, workshop, seminari , incontri, tavole rotonde e convegni, anche con modalità telematiche, con finalità informativa, divulgativa e formativa, anche al fine di stimolare la nascita di gruppi e/o associazioni simili contribuendo così alla diffusione della cultura della musica antica e classica;

- Gestione di spazi, anche permanenti, per attività connesse con gli scopi sociali, anche in collaborazione con associazioni culturali, organismi, enti pubblici e privati.

L'associazione potrà svolgere anche "*Attività Culturali*" (come ad esempio concerti, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre culturali, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, o altro di interesse per i soci); "*Attività Didattiche* (come ad esempio attività formative di preparazione e di aggiornamento sulla musica antica per musicisti professionisti o amatoriali); "*Iniziative Ricreative*" (come ad esempio intrattenimenti ricreativi, pranzi e cene sociali, proiezioni di films e documentari); "*Attività Associative*" (come ad esempio incontri, manifestazioni tra soci in occasione di festività, ricorrenze, raduni o altro); "*Attività di Aggregazione*" (come ad esempio costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca); "*Attività Editoriale*" (come ad esempio la pubblicazione di un'edizione critica o revisione di manoscritti musicali, una rivista, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi o ricerche); "*Attività mediatica*" (come ad esempio la gestione e aggiornamento del blog dell'associazione e delle pagine social dell'associazione).

L'Associazione, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e/o Privati, potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

L'associazione non dispone limitazione con riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti del Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziarie le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'associazione nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati potrà mettere in atto nei loro confronti tutti quei servizi strettamente complementari e/o l'organizzazione di viaggi e soggiorni; tuti i servizi sociali potranno esser forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione. L'associazione per raggiungere gli scopi sociali potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo scopo di lucro, svolgere attività commerciali, sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, organismi, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione andranno, in ogni caso, reinvestiti interamente nell'associazione per il perseguimento dell'attività.

Art. 3 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di associazione con la loro opera, con le loro

competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- L'impegno in qualità di associato al versamento della quota associativa annuale.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronuncia l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Nel caso in cui la domanda di ammissione all'associazione provenga da un ente del terzo settore o senza scopo di lucro, l'istanza deve essere presentata e firmata dal legale rappresentante della stessa. Gli associati da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Lo status di associazione ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsi dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- Partecipare all'Assemblea con diritto di voto se maggiorenni;
- Eleggere i componenti gli organi associativi e concorrere, se maggiorenni, all'elezione quali componenti dei suddetti organi;
- Esaminare i libri sociali;
- Essere informati sulle attività dell'associazione;
- Frequentare i locali in disponibilità dell'associazione se e come messi a tal fine a disposizione degli associati;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione ed alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, impegnandosi al raggiungimento degli scopi dell'associazione, anche mediante le attività promosse dall'associazione stessa, secondo le esigenze e disponibilità dichiarate;
- Non danneggiare gli interessi e l'immagine dell'associazione;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

E' stabilita l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative tutte, al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo e conseguentemente da un lato viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo dall'altro lato per tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti ed altresì per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. È stabilità l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Tutti i soci e iscritti da almeno 90 (novanta) giorni hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e il diritto a proporsi quali candidati all'elezione degli Organi sociali. Il genitore che sottoscrive la domanda di ammissione rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. I soci minorenni sono esclusi dall'elettorato passivo.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per decadenza, esclusione, recesso o morte o estinzione dell'ente/organismo associato. Perde la qualità di associato per decadenza, l'associato che non avendo provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il termine previsto non vi provveda entro 20 giorni dalla formale comunicazione dell'associazione. Perde la qualità di associato per esclusione, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca all'associazione danni materiali, all'immagine o morali di una certa gravità. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato la giustificazione dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni che, qualora accolte dall'Assemblea con altra votazione segreta, non daranno corso all'esclusione. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni si provvederà all'annotazione sul libro degli associati. Il provvedimento di esclusione dell'associato è esecutivo sin dal momento di avvenuta comunicazione al soggetto interessato e l'eventuale presentazione di controdeduzioni non ne sospende gli effetti. Perde la qualità di associato per recesso, l'associato che abbia comunicato in forma

scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale ne prenderà atto in occasione della prima riunione utile e si provvederà all'annotazione sul libro degli associati. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi antecedenti la scadenza dello stesso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Nel caso di ente, associazione, organismo associati, laddove si verifichino i presupposti per l'esclusione, l'organo di amministrazione valuta se gli addebiti in tal senso avanzati siano imputabili o meno alla sola volontà della persona fisica che rappresenta l'ente, associazione, organismo associati. In caso positivo l'organo di amministrazione invita l 'ente, associazione, organismo associati alla nomina di un nuovo rappresentante.

Art. 6 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
- L'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- Il Presidente;

E' stabilità l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il voto singolo di cui all'articolo 2532 comma 2 del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, l'obbligatorietà di attivare idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni così come anche dei bilanci o rendiconti. E' consentita la possibilità di svolgere assemblee telematiche purché siano presenti strumenti che consentano ai soci di esprimere il proprio voto.

Art. 7 – Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno spedita via e-mail o altro mezzo di comunicazione almeno 3 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e-mail risultante dal libro degli associati. Alternativamente con affissione presso la sede sociale, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto consuntivo entro 120 giorni dalla sua chiusura. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi in audio o video conferenza, purché siano presenti strumenti che consentano al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli associati intervenuti, agli associati di partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto ed al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, i soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associati, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento;
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per la delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Di ciascuna riunione dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente della stessa e dal soggetto verbalizzante. I verbali sono trascritti e conservati nell'apposito libro obbligatorio.

Art. 8 – Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di alti organi associativi ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione e disciplina le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale che la associazione intende svolgere, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Legge e dalle norme attuative.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei da presentare alla Assemblea per la approvazione nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- individua e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale che la associazione intende svolgere;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- adottare gli eventuali Regolamenti associativi, non riservati alla competenza della Assemblea dalla legge o dallo Statuto;
- predisporre le proposte da sottoporre all'Assemblea;
- determinare l'entità della quota associativa e il termine entro cui procedere al rinnovo annuale del versamento;
- deliberare la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione;
- assumere personale dipendente e stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di Legge;
- deliberare l'adesione ad associazioni di promozione sociale ed altri enti nel rispetto dei criteri e dei limiti imposti dalla Legge e dal presente Statuto;
- deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;
- adottare i provvedimenti disciplinari e/o di esclusione degli associati;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Procedere con acquisti e vendite di beni in genere;
- Accettare eventuali lasciti, legati e donazioni;
- Gestire eventuali rapporti finanziari con istituti di credito e curare la parte economico finanziaria dell'associazione;
- adottare ogni altro provvedimento necessario alla gestione dell'Associazione e rientrante nelle proprie competenze.

L'Organo di amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente e ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti e le modalità di esercizio, nell'atto di delega.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 a 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi dal componente più anziano di età. Nell'ambito dell'organo di amministrazione può essere istituito un comitato esecutivo mediante la nomina di un segretario e un tesoriere cui attribuire,

all'atto della nomina, specifici compiti nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere nono sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, l'ordine del giorno, le modalità di svolgimento della riunione (in presenza, in audio e/o videoconferenza o in modalità mista) e le relative istruzioni, spedita via e-mail ai componenti l'organo almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
L'Organo di amministrazione approva le proprie deliberazioni di norma con voto palese; è richiesto il voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.Per i componenti l'Organo amministrativo non è ammessa la facoltà di conferire la delega al voto. I verbali di ogni riunione, redatti in forma scritta e sottoscritti dal Presidente o da chi ne ha assunto le veci e dal soggetto verbalizzante appositamente nominato nella riunione stessa, vengono conservati agli atti in apposito libro obbligatorio. Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti dell'Organo amministrativo vengano a mancare, sempre che sussista la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, si procederà alla sostituzione mediante l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, l'Organo amministrativo convocherà l'Assemblea entro i 60 giorni successivi per l'elezione dei membri/del membro mancanti/e. Il/I consigliere/i sostituito/i o eletto/i nuovamente dall'Assemblea, resta/ano in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo amministrativo.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, ed è rieleggibile; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente coordina l'attività sociale, convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendita, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 – Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art.10, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, capitale, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art.12 – Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per quanto sopra l'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

a. quote versate dagli associati;
b. contributi di privati;
c. rimborsi derivanti da contrati e/o convenzioni;
d. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
f. liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
g. rendite patrimoniali e finanziarie;
h. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall'associazione;
i. proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
j. iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie di interesse generale, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal (1°) primo gennaio al (31) trentuno dicembre di ogni anno. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione e deve essere approvato dall'Assemblea entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Tale termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del Codice del terzo settore e le relative disposizioni attuative ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento

economico e finanziario nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori al limite di legge, è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, in calce al quale l'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte, diverse da quelle di interesse generale, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno dalla Associazione. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.

Art. 14 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi richiedendo il consenso all'Organo di amministrazione.

Art. 15 – Volontari

Le attività della Associazione, sono svolte in modo continuativo e a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone degli enti associati aderenti. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure da beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsare dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsare nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2027 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 16 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazione del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, individuati dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalla deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto è stato approvato e sottoscritto dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Bologna (BO), 30/01/2024

Seguono le firme dei soci fondatori:

Stefano Gérard

Veronica Berardi

Federico Immesi

Anna Cortini

Edoardo Blasetti

Masashi Tomosugi

Roberto Salario

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Territoriale di Bologna 1

18/04/2024

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1

Registrato al N. 10 serie 3 del 954

€ 200,00